



**Bruxelles, 9 settembre 2021
(OR. en)**

**11693/21
ADD 1**

**PROBA 32
AGRI 407
WTO 207**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 settembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2021) 537 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 537 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 537 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.9.2021
COM(2021) 537 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio
internazionale dello zucchero con riguardo alla modifica dell'accordo internazionale
sullo zucchero del 1992**

{SWD(2021) 235 final}

ALLEGATO

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione del voto speciale durante la 59^a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero ("ISC") è di votare a favore:

- (a) della raccomandazione ai membri dell'Organizzazione internazionale dello zucchero di modificare l'accordo internazionale sullo zucchero ("ISA") per riflettere le modifiche derivanti dai negoziati per la sua revisione parziale relativamente agli articoli 1, 23, 25, 32, 33 e 34 di detto accordo;
- (b) dell'approvazione del calendario concordato nel corso della 58^a sessione dell'ISC nel giugno 2021 che stabilisce i termini per le diverse fasi della procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA;
- (c) dell'attuazione della modifica di cui alla lettera a) secondo il calendario di cui alla lettera b), garantendo che la modifica entri in vigore entro il 1^o gennaio 2024.

I rappresentanti dell'Unione in seno all'ISC possono concordare adeguamenti tecnici di altri documenti dell'ISC senza un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione se tali adeguamenti derivano dalla modifica di cui al primo comma, lettera a).